



Comunità Croata di Trieste
Hrvatska Zajednica u Trstu

S T A T U T O

NORME GENERALI

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione italiana e dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile italiano è stata costituita la COMUNITÀ CROATA DI TRIESTE (in seguito Comunità) / HRVATSKA ZAJEDNICA U TRSTU.

Articolo 2

Scopo della Comunità è:

- a) favorire e promuovere contatti a vari livelli con le istituzioni ed associazioni italiane e croate in vista dello sviluppo dei rapporti socio culturali tra i due popoli;
- b) promuovere in Italia ed in Croazia la conoscenza del reciproco patrimonio naturale, storico, culturale, artistico e religioso;
- e) collaborare con le altre comunità ed associazioni croate in Italia perseguendo gli scopi stabiliti ai commi precedenti a) e b) mantenendo la propria autonomia gestionale, finanziaria ed organizzativa;
- d) curare la pubblicazione e diffusione di un bollettino d'informazioni bilingue e di altro materiale inerente alle attività contemplate; promuovere inoltre la pubblicazione di libri e scritti sugli argomenti citati;
- e) organizzare corsi di lingua e cultura croata, patrocinare incontri, mostre, conferenze, dibattiti, convegni e rassegne; organizzare viaggi ed escursioni culturali e quant'altro necessario a tali scopi;
- f) provvedere ad istituire un centro di documentazione con archivio, dotato possibilmente di biblioteca e sala di lettura;
- g) organizzare la raccolta di aiuti per la Croazia contribuendo ad un suo sviluppo sociale ed economico.

Articolo 3

La Comunità è di carattere apartitico ed aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Articolo 4

La Comunità ha sede in Trieste via Carducci 8, e può istituire delegazioni in Italia e Croazia su deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di indisponibilità della sede il Consiglio Direttivo dovrà fissarne una nuova.

Mancando la sede si considererà di diritto sede provvisoria il domicilio del Presidente in carica.

Articolo 5

Il timbro della Comunità è circolare e reca per esteso il nome dell'associazione in italiano ed in croato (in mezzo sono raffigurate la bandiera italiana e croata).

SOCI

Articolo 6

Possono essere soci:

- a) i cittadini italiani di origine croata i loro familiari e discendenti.
- b) i cittadini croati con regolare permesso di soggiorno residenti in Italia;
- c) inoltre, possono essere soci i cittadini italiani, amici della Croazia, in quanto soci onorari o straordinari.

Articolo 7

La Comunità consta di cinque categorie di soci:

- a) Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito la Comunità.
- b) Soci Onorari vengono proclamati all'unanimità dall'Assemblea Generale coloro che si sono distinti per particolari benemerienze o ripetute elargizioni. Detti soci sono gli unici ad essere esonerati dai versamento della quota annua.
- c) Soci Benefattori sono i soci che versano una quota associativa annua pari almeno a dieci quote ordinarie oppure hanno fatto nel corso dell'anno elargizioni equivalenti.

I soci che sono stati Benefattori per cinque anni consecutivi conservano tale titolo pur pagando la quota ordinaria. La qualifica di socio Benefattore può esser data anche ad enti ed istituzioni.

- d) Soci Ordinari sono coloro che hanno aderito alla Comunità mediante l'iscrizione.
- e) Soci Straordinari sono quelli previsti dall'art. 6 p.to c).



Articolo 8

Le domande di iscrizione alla Comunità sono sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo che decide con la maggioranza dei 2/3 sull'ammissione del nuovo socio.

Articolo 9

I soci si assumono l'obbligo di concorrere al finanziamento della Comunità come da art. 24 comma b) del presente Statuto.

Ogni socio riceverà la tessera sociale versando la quota d'iscrizione.

Le somme versate per le tessere e per i contributi vari non sono rimborsabili né rivalutabili. Inoltre le quote sono intrasmissibili ad altri soci. Nessun socio può vantare diritti su qualsiasi bene acquistato a nome della Comunità. Gli operatori a qualsiasi livello: dirigenti, organizzatori, tecnici e soci in genere, svolgono la loro attività nella Comunità ispirandosi ai principi del volontariato senza alcun diritto alla retribuzione, tranne il rimborso delle spese effettive.

Ogni spesa deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che deve prevedere un'adeguata copertura finanziaria.

Articolo 10

Tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti alla Comunità ed in regola con la quota associativa hanno diritto ad un voto nelle Assemblee Generali.

Articolo 11

Il titolo di socio si perde per:

- a) dimissione o rinuncia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato;
- b) espulsione determinata dal comportamento o attività che siano in contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto e dei Regolamenti emanati dagli organi competenti; essa viene deliberata all'unanimità dal Collegio dei Probiviri su proposta approvata dai 2/3 del Consiglio Direttivo;
- c) per sistematica inadempienza dell'obbligo di cui all'art. 9 comma 1 del presente Statuto. Il relativo provvedimento sarà emesso dal Consiglio Direttivo.



ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 12

Gli organi della Comunità sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria).
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Collegio dei Sindaci.
- e) Il Collegio dei Proviviri.

Articolo 13

L'Assemblea Generale Ordinaria viene convocata in Trieste dal Presidente della Comunità almeno una volta all'anno, con comunicazione scritta e con preavviso di 15 giorni o mediante comunicato sui bollettino d'informazione della Comunità che precisi la data, il luogo e l'ordine del giorno.

La convocazione deve prevedere due date distinte: per la prima e la seconda convocazione.

All'Assemblea Generale spetta:

- a) eleggere ogni due anni: il Presidente e il Consiglio Direttivo ed eleggere ogni tre anni: il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Proviviri;
- b) stabilire l'entità della quota associativa annuale e d'iscrizione e il termine di pagamento. Determinare l'eventuale riduzione della quota per specifiche categorie di soci;
- e) deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei voti;
- d) deliberare su ogni altro argomento demandato all'assemblea e posto all'ordine del giorno;
- e) proclamare all'unanimità, se lo ritiene opportuno, un socio che sia già stato membro del direttivo o socio benefattore quale Presidente Onorario.

Articolo 14

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella ordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo (con i 2/3 dei componenti) o del Collegio dei Sindaci o dei Proviviri (all'unanimità) o da 1/3 dei soci.

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata per:

- a) esaminare le situazioni di emergenza o per decisioni indilazionabili;



- b) esaminare e giudicare il comportamento degli organi amministrativi della Comunità in caso di responsabilità censurabili dal punto di vista giuridico e morale;
- c) deliberare su quanto previsto dall'art. 13 p.ti a) e b) se l'Assemblea ordinaria precedente non vi abbia provveduto;
- d) deliberare lo scioglimento della Comunità con la maggioranza dei 2/3 dei soci, devolvendo ad associazioni con finalità analoghe il capitale e beni sociali secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 15

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i soci con diritto di voto come previsto dall'art. 10. Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di due soci.

Gli scrutini relativi alle votazioni devono essere effettuati da una commissione elettorale composta da tre o più soci designati dall'Assemblea. La costituzione dell'Assemblea generale è valida, in prima convocazione, allorché sia presente (anche per delega) la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione la deliberazione è valida se sono presenti almeno il 20% degli aventi diritto.

Tutte le decisioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei votanti, se non è imposto diversamente dallo Statuto o dal Regolamento, per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ciò sia previsto.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di sei consiglieri, oltre al Presidente, che vengono eletti direttamente nell'Assemblea Generale che ne determina previamente il numero.

I componenti del Consiglio Direttivo debbono conoscere la lingua italiana e croata.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) nominare tra i suoi membri due o più Vice -Presidenti di cui uno Vicario, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) sostituire i membri dimissionari del Consiglio Direttivo con i primi non letti;
- c) seguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale attenendosi ai suoi indirizzi programmatici;
- d) relazionare l'Assemblea Generale, sulla gestione annuale redigendo il bilancio consuntivo e di previsione;
- e) accettare e legittimare in relazione agli scopi statutari le donazioni, le oblazioni, i lasciti, i sussidi e i finanziamenti di cui all'articolo 24 punto e) del presente Statuto con la maggioranza dei 2/3;



- f) coordinare le attività statutarie e l'organizzazione amministrativa
- g) deliberare in merito alle domande d'iscrizione (vedi l'art. 8) e deliberare sulle dimissioni, espulsioni e la perdita del titolo di socio ai sensi dell'art. 11 punto c);
- h) costituire commissioni di lavoro ad hoc sotto la presidenza di un membro del direttivo;
- i) chiamare quali esperti soci che affianchino lo stesso Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- j) emanare il Regolamento interno della Comunità che integri il presente Statuto.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo, viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta al quadrimestre e ogni qualvolta lo richieda 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di parità di voti è decisivo quello del Presidente o chi per lui (vedi l'art. 18 ultimo comma)

Articolo 18

Al Presidente della Comunità spetta:

- a) assumere la presidenza dell'Assemblea Generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) esercitare la rappresentanza legale e firmare gli atti;
- d) sovrintendere all'organizzazione ed amministrazione dell'associazione;

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-Presidente Vicario o da un vice Presidente.

Nel caso di loro assenza, per gli atti indilazionabili saranno sostituiti dal membro più anziano presente del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Al Segretario spetta eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e promuovere l'attività interna ed esterna della Comunità.

È responsabile della tenuta del libro dei verbali (del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali), della corrispondenza e dell'archivio. Tiene aggiornato il libro dei soci. Tutti i documenti sociali debbono essere conservati nella sede della Comunità. Il Segretario deve rendere possibile la consultazione di tali documenti a tutti i soci che ne facciano richiesta.



Articolo 20

Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei registri contabili che dovranno esser regolarmente aggiornati. È suo compito redigere il Bilancio Consuntivo e Preventivo, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Direttivo, aprire e gestire eventuali c/c bancari, postali e libretti a risparmio, i c/c vengono intestati al Tesoriere e ne viene data delega ad almeno due membri del Consiglio Direttivo con firma congiunta.

Articolo 21

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, uno dei quali è nominato Presidente. Il Collegio viene eletto dall'Assemblea Generale anche tra i non soci. I Sindaci non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Ha funzioni di controllo della contabilità e della gestione finanziaria verificando periodicamente i documenti contabili e la congruità delle spese col riscontro dei fondi di cassa. Di controllare in particolare l'osservanza degli art. 10, 16 punto d), 20, 25.

Il Tesoriere e il Segretario debbono mettere loro a disposizione tutti i documenti contabili richiesti.

Articolo 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri uno dei quali è nominato Presidente. Il Collegio viene eletto dall'Assemblea Generale anche tra i non soci.

I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo.

La funzione del Collegio è quella di dirimere le controversie all'interno della Comunità.

Il Collegio procede autonomamente alla verifica dei fatti e deve avere accesso a tutti i documenti sociali, deve sentire congiuntamente e separatamente le parti in controversia, decide con sentenza motivata e inappellabile ai sensi del presente Statuto, secondo principi di equità e giustizia.

Articolo 23

Nel caso il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri non possa o rinunci ad espletare la propria funzione statutaria questa viene assunta dall'Assemblea Generale.



ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 24 La Comunità realizza i propri scopi:

- a) con le prestazioni di lavoro professionale (tecnico, amministrativo ed intellettuale) rese gratuitamente dai soci;
- b) con le quote associative d'iscrizione ed annuali fissate dall'Assemblea;
- c) con le oblazioni, donazioni, elargizioni, lasciti, sussidi e finanziamenti da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- d) con il ricavato di manifestazioni, pubblicazioni, attività promozionali ed altre iniziative.

Articolo 25

Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di previsione proponendo l'entità della quota associativa per l'esercizio dell'anno seguente.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio consuntivo e di previsione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26

Il presente Statuto viene redatto in lingua italiana e croata.

Gli atti, i registri e tutta la documentazione, se non disposto diversamente dalla legislazione italiana, possono essere redatti in una delle due lingue (o anche in ambedue).

All'interno della Comunità si usano senza differenza i due idiomi.

Articolo 27

Nell'atto costitutivo vengono eletti il Presidente, il Consiglio Direttivo con le cariche previste, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Proviviri che durano in carica quanto previsto dall'art. 13 punto a).

In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 punto b) il Consiglio Direttivo determina solo per l'anno in corso l'ammontare della quota associativa e d'iscrizione con le eventuali riduzioni.

Per quanto non contemplato dallo Statuto o dal Regolamento interno si applicano le norme vigenti dalla legislazione italiana in materia di associazioni volontarie.

